CAMERA DEI DEPUTATI N. 1120

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LANDOLFI

Norme per il riconoscimento del servizio di insegnamento della religione cattolica ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie permanenti

Presentata il 22 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si propone di dare inizio ad una progressiva riforma che dovrebbe portare, in un prossimo futuro, al riconoscimento giuridico degli insegnanti della religione cattolica. Il primo passo per il raggiungimento di questo obiettivo non può non coincidere con il riconoscimento giuridico del servizio prestato ai fini dell'immissione in ruolo per le altre classi di concorso.

L'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989, ai fini della iscrizione nelle graduatorie permanenti, richiede il possesso dei seguenti requisiti:

a) superamento, alla data di pubblicazione del bando, di un concorso ordinario o di abilitazione, anche riservato, relativo alla medesima classe di concorso od al medesimo posto;

b) aver prestato, con il possesso del titolo di studio prescritto, almeno 360 giorni di servizio di insegnamento, anche non continuativi, relativi a qualunque classe di concorso negli istituti e scuole di istruzione secondaria, per l'accesso ai ruoli nella scuola secondaria e nella scuola materna od elementare.

Il decreto del Ministro della pubblica istruzione, del 22 marzo 1993, avente ad oggetto il concorso per titoli ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, chiarisce, al comma 5 dell'articolo 2, che i servizi prestati nel-

l'insegnamento della religione cattolica non sono validi, né ai fini dell'ammissione al concorso, né ai fini dell'attribuzione di punteggio in graduatoria. Ne deriva uno stato di forte discriminazione per la categoria, che si vede privata di diritti che ad altri cittadini sono concessi.

Gli insegnanti della religione cattolica sono tenuti all'adempimento di tutti i doveri dei docenti. Essi svolgono attività di insegnamento a pieno titolo, partecipando a tutte le riunioni degli organi collegiali, contribuendo alla formazione culturale e, in misura maggiore rispetto alle altre discipline, alla formazione morale e sociale degli allievi. Svolgono regolarmente attività di formazione in collaborazione con gli altri insegnanti e partecipano alla crescita globale della scuola. Rappresentano l'anello di congiunzione tra la scuola e l'extra-scuola, grazie alla loro opera nel sociale.

Tuttavia, ancora oggi, pur fruendo di maggiori garanzie economiche rispetto ai supplenti annuali, consistenti nel pagamento del periodo estivo e nella ricostruzione della carriera, sono privati di un definitivo stato giuridico, per cui corrono il rischio di restare perennemente precari e continuamente esposti al rischio del licenziamento. Infatti, così come previsto dall'articolo 6 della legge n. 824 del 1930 e dal punto 2.5 dell'intesa resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985, rientra nelle facoltà dell'ordinario diocesano, d'intesa con le autorità scolastiche italiane, concedere e revocare la nomina degli insegnanti della religione cattolica.

Tali norme hanno creato e creano uno stato di disagio nella categoria. Molti docenti, nell'incertezza del futuro e con notevoli sforzi, hanno conseguito altri titoli di studio allargando ulteriormente l'orizzonte delle proprie conoscenze ed arricchendo la propria professionalità, superando, inoltre, i concorsi ordinari e conseguendo le relative abilitazioni ma, a discriminare questa notevole volontà di migliorarsi, interviene il già citato comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 22 marzo 1993, che dichiara non valido il servizio prestato per l'insegnamento della religione cattolica, impedendo l'inserimento dei docenti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli.

Questo servizio assume, invece, una valenza notevole nella crescita culturale della scuola italiana e contribuisce alla formazione di quel senso etico sul quale l'Italia deve contare per una rinascita della società. È quindi necessario un intervento legislativo teso a rimuovere tale ostacolo ed a fornire alla categoria la possibilità di inserirsi stabilmente, laddove sussistano i presupposti giuridici, all'interno del mondo della scuola.

La presente proposta di legge, avendo come unico fine quello di inserire nel meccanismo di reclutamento già vigente una categoria di docenti che fino ad oggi ne è stata esclusa, non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli e dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti formulate in base ai requisiti stabiliti all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, è valido il servizio di insegnamento della religione cattolica prestato negli istituti e nelle scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero.

ART. 2.

1. Ai fini dell'iscrizione alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 si intendono cumulabili sia i periodi di servizio prestato nella scuola materna e nella scuola elementare, sia quelli prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.

DDL13-1120
Lire 500